

Delibera n. 112/2020

Misura 5 dell'Allegato A alla delibera n. 130/2019 (“Misure concernenti l'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari”). Richiesta di esenzione dall'applicazione di disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/2177 presentata da Cargofer s.r.l. - Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 99/2020.

L'Autorità, nella sua riunione del 2 luglio 2020

- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità), ed in particolare:
- la lett. a) del comma 2, ai sensi della quale l'Autorità provvede *“a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali ed alle reti autostradali”*;
 - la lett. b), che prevede che l'Autorità provvede *“a definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico delle imprese regolate, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese, i consumatori”*;
- VISTA** la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, ed in particolare le norme in materia di impianti e servizi in essi erogati al di fuori del Pacchetto Minimo di Accesso, di cui agli articoli 3, 13, 31 ed all'allegato II, punti 2, 3 e 4;
- VISTO** il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2177 della Commissione, del 22 novembre 2017, relativo all'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari, che definisce nei dettagli - in esecuzione di quanto previsto dall'articolo 13, paragrafo 9, della citata direttiva 2012/34 (UE) - la procedura ed i criteri da seguire per l'accesso ai servizi prestati negli impianti di servizio di cui all'allegato II, punti da 2 a 4, della medesima direttiva;
- VISTO** il regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010 relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo;
- VISTO** il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante *“Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che*

istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)", ed in particolare gli articoli 13 e 37;

- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 130/2019 del 30 settembre 2019, recante *"Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 98/2018 – "Misure concernenti l'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari"*, ed in particolare la misura 5 dell'Allegato A, relativa ai criteri per l'applicazione delle esenzioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2177, nonché i principi comuni, ivi richiamati, stabiliti da IRG-Rail nel documento *"18(7) - Principi comuni per la concessione di esenzioni ai sensi dell'articolo 2 (2) del Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2177 della Commissione"*;
- VISTA** la richiesta di esenzione presentata, con nota prot. ART 3930/2020 del 9 marzo 2020, dalla società Cargofer s.r.l. (di seguito: Cargofer), in qualità di gestore d'impianto di servizio terminale merci situato in località Bondeno (FE) e raccordato alla linea ferroviaria Ferrara-Suzzara di competenza del gestore dell'infrastruttura Ferrovie dell'Emilia Romagna s.r.l. (di seguito: FER), ricadente nell'ambito di applicazione del d.lgs. 112/2015;
- RILEVATO** che tale richiesta risulta presentata dall'indicata società *"in quanto l'impianto di servizio di Cargofer s.r.l. attualmente non riveste importanza strategica per il funzionamento del mercato dei servizi di trasporto ferroviario, tenendo conto delle indicazioni riportate nel regolamento stesso, ovvero in presenza di un traffico ferroviario inferiore a 2.000 carri annuo medi, con riferimento all'ultimo biennio di esercizio"*;
- VISTE** le richieste di informazioni integrative formulate dagli Uffici dell'Autorità a Cargofer, con note prot. 4080/2020, dell'11 marzo 2020, e 5315/2020, del 10 aprile 2020, ed i riscontri conseguentemente trasmessi dalla Società, rispettivamente con note prot. ART 4125/2020, dell'11 marzo 2020, e 5805/2020 del 22 aprile 2020;
- VISTA** la delibera dell'Autorità n. 99/2020 del 21 maggio 2020, recante *«Misura 5 dell'Allegato A alla delibera n. 130/2019 ("Misure concernenti l'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari"). Richiesta di esenzione dall'applicazione di disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/2177 presentata da Cargofer s.r.l. Avvio del procedimento»*;
- CONSIDERATO** che allo scadere del termine previsto dal punto 3 del dispositivo della citata delibera n. 99/2020 non sono pervenuti memorie scritte e documenti da parte di soggetti interessati a partecipare all'avviato procedimento, e che non si è pertanto tenuta la conseguente audizione prevista dal punto 4;
- VISTA** la nota prot. ART 9150/2020, del 25 giugno 2020, con cui FER ha riscontrato alla richiesta di informazioni integrative formulata dagli Uffici dell'Autorità con nota prot. 5314/2020 del 10 aprile 2020 e sollecitata con nota prot. ART 7533/2020, del 25 maggio 2020;

VISTA	la relazione istruttoria predisposta dagli Uffici;
RILEVATO	che, sulla base degli elementi acquisiti da Cargofer e delle stime prodotte dagli Uffici sui dati forniti da FER, anche alla luce delle informazioni fornite dal gestore stesso, risulta confermato che il traffico medio del terminale Cargofer, riferito agli anni 2018 e 2019, è inferiore a 2.000 carri/anno, e che con riferimento alla richiesta in esame non si rinvengono condizioni ostative di cui al punto 5.3 dell'Allegato A alla delibera n. 130/2019;
RITENUTA	sussistente la condizione di non strategicità di cui alla lettera a) del punto 5.1 dell'Allegato A alla delibera n. 130/2019, in ragione degli elementi acquisiti e dei relativi approfondimenti svolti dagli Uffici, ed in particolare considerati: <ul style="list-style-type: none">a) il livello del traffico medio annuo inferiore a 2.000 carri;b) la presenza di operatori in concorrenza nel territorio di riferimento;c) le condizioni di non saturazione dell'impianto di servizio;d) il regime proprietario;e) la non appartenenza ad un <i>Rail Freight Corridor</i> di cui al regolamento (UE) n. 913/2010;
RITENUTO	conseguentemente di poter accogliere l'istanza di esenzione avanzata da Cargofer per la durata di tre anni, ritenuta nella fattispecie congrua, fermo restando quanto previsto al punto 5.5 dell'Allegato A alla delibera n. 130/2019;
RITENUTO	inoltre necessario definire, in applicazione del citato punto 5.5, tempi e modalità con cui Cargofer è tenuta a comunicare l'eventuale venir meno delle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) ed e);

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. di accogliere la richiesta presentata con nota prot. ART 3930/2020 del 9 marzo 2020 da Cargofer s.r.l., gestore dell'impianto di servizio terminale merci sito in località Bondeno (FE) e raccordato alla linea ferroviaria regionale Ferrara-Suzzara, di esenzione dall'applicazione delle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/2177 della Commissione, del 22 novembre 2017, ad eccezione dell'articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a d) e lettera m) e dell'articolo 5 del regolamento stesso, nonché dall'applicazione delle misure 7, 8 e 10 dell'Allegato A alla delibera dell'Autorità n. 130/2019 del 30 settembre 2019, ferma restando l'applicazione del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112;
2. l'esenzione di cui al punto 1, è della durata di tre anni a decorrere dalla data di comunicazione a Cargofer s.r.l. della presente delibera, fatta salva la possibilità di revoca o modifica di cui al punto 5.5 dell'Allegato A alla citata delibera n. 130/2019;
3. Cargofer s.r.l. è tenuta a comunicare all'Autorità a mezzo PEC, all'indirizzo pec@pec.autorita-trasporti.it ed entro 15 giorni dal verificarsi, l'eventuale venir meno delle seguenti condizioni caratterizzanti l'impianto di cui trattasi:

- a) livello del traffico medio annuo inferiore a 2.000 carri;
 - b) presenza di operatori in concorrenza nel territorio di riferimento;
 - c) non saturazione dell'impianto di servizio;
 - d) regime proprietario;
 - e) non appartenenza ad un Rail Freight Corridor di cui al regolamento (UE) n. 913/2010;
4. la mancata ottemperanza a quanto disposto al punto 3 è sanzionabile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 37, comma 14, del d.lgs. 112/2015;
 5. la presente delibera è pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Autorità e comunicata, a mezzo PEC, a Cargofer s.r.l.

Torino, 2 luglio 2020

Il Presidente

Andrea Camanzi

(documento firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i.)